

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 19-3078

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la legge regionale 26 gennaio 2009, n.2 (*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*) definisce misure volte alla gestione e alla fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano del territorio regionale, nonché alla fruizione dell'attività di volo (eliski), valorizzandone l'esercizio e agevolando, nel contempo, lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane piemontesi;

per le violazioni alle disposizioni che impongono limiti, obblighi e divieti, l'art. 35 della suddetta legge regionale, disciplina le relative sanzioni amministrative pecuniarie;

in particolare, il comma 6 dell'articolo 35 fissa il principio secondo cui la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni ed è commisurata all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti;

con deliberazione di Giunta regionale n. 17-8383 dell' 8 febbraio 2019 si è provveduto all'aggiornamento delle sanzioni amministrative in argomento, in base alla variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT prodottasi nel biennio 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018, con applicazione dei nuovi importi a decorrere dal 1° aprile 2019 a valere per il biennio successivo e, comunque, fino all'adozione del successivo provvedimento di aggiornamento delle sanzioni amministrative dalla stessa introdotte.

Per quanto sopra premesso:

ritenuto opportuno procedere con la presente deliberazione all'aggiornamento biennale degli importi, ai fini di una puntuale applicazione da parte dei soggetti territorialmente competenti delle relative sanzioni amministrative, così come previsto dalla sopra citata normativa regionale;

ritenuto, altresì, di includere nel presente adeguamento gli importi relativi alle sanzioni introdotte dall'articolo 32, comma 2, della l.r.1/2017 in materia di attività di volo in zone di montagna, con l'aggiunta del comma 9 bis all'articolo 35 della l.r. 2/2009, per i quali, ai sensi del successivo comma 9 quater, valgono le medesime disposizioni ai fini dell'aggiornamento istat e, pertanto, rientrano con il presente provvedimento nell'ambito di applicazione di calcolo rapportato al biennio precedente;

dato atto che la variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, rapportata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, risulta essere pari allo **0,1%**;

valutata l'opportunità e la convenienza, ai fini di una maggiore agevolazione nell'applicazione di calcolo, che la misura come sopra aggiornata sia oggetto di arrotondamento

all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite;

preso atto che i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 9 bis dell'articolo 35 della l.r. 2/2009, secondo gli aggiornamenti prodotti dall'applicazione dei criteri sopra indicati, sono riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale contiene altresì i valori precedenti a scopo comparativo.

Considerato che:

con Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e con Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e di svolgimento delle lezioni per l'anno 2021" sono state prorogate le precedenti misure in vigore per il contenimento dei contagi, comprese quelle di chiusura degli impianti sciistici;

con il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono state confermate le ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 febbraio 2021, a seguito dei dati epidemiologici registrati, è stato ulteriormente prorogato al 5 marzo 2021 il divieto di svolgimento delle attività sciistiche amatoriali, ad oggi ancora vietate.

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale;

visto l'art. 35 della L.R. 2/2009, ed in particolare il comma 6;

visto l'art. 32 della L.R. 1/2017;

vista la Legge 689/1981 e s.m.i.;

visto l'art. 16 della L.R. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 14-4071 del 02.07.2012;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

delibera

- di procedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 35, commi 1, 2 e 9 bis della l.r. n. 2/2009, come modificato dall'articolo 32, comma 2, dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto

Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti e rapportata al periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, che risulta essere pari allo **0,1%**;

- di fissare i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 9 bis dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 e s.m.i., tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, così come riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di rendere efficace l'applicazione del presente provvedimento dalla data di approvazione del medesimo, a valere per il biennio successivo e, comunque, con efficacia fino all'adozione del successivo provvedimento di aggiornamento delle sanzioni amministrative di cui all'Allegato A);

- di revocare la D.G.R. n. 17-8383 dell' 8.02.2019, con il relativo allegato, che si intende sostituita dal presente provvedimento a far data dall'approvazione del medesimo.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*" e non è soggetta a pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sezione: "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**AGGIORNAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35,
COMMI 6 e 9 QUATER DELLA L.R. 2/2009 E S.M.I.**

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previste dall'articolo 35, commi 1, 2 e 9 bis, della l.r. n. 2/2009 e s.m.i., viene formulato nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi 6 e 9 quater del medesimo articolo, sulla base della variazione media nazionale, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificata nei due anni precedenti che, rapportata al biennio compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, risulta essere pari allo **0,1%**.

Per quanto sopra vengono di seguito fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie tenuto conto dell'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite, che si applicano sul territorio regionale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. a valere per il biennio successivo, ossia fino al 31 marzo 2023 e, comunque, con efficacia fino all'adozione del successivo provvedimento di aggiornamento.

L'aggiornamento delle sanzioni amministrative decorre dalla data della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente allegato, a valere per il biennio successivo.

Articolo 35, comma 1:

- a) euro 53 al metro quadrato per la realizzazione, anche parziale, di piste da sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
- b) da euro 10.653,00 a euro 53.303,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
- c) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 363/2003, ossia da euro 22.321,00 a euro 213.050,00 a carico del gestore, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera i), relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
- d) la sanzione da euro 44,00 a euro 266,00 a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1 bis relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
- e) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 4 della l. 363/2003, ossia da euro 5.327,00 a euro 53.303,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera e), relative all'obbligo di chiusura delle piste;
- f) da euro 5.327,00 a euro 10.653,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera g);
- f bis) euro 10.405,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni per la violazione delle disposizioni relative all'uso di motoslitte al di fuori delle aree di cui all'articolo 28, comma 8, secondo periodo, nonché in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite per lo svolgimento delle stesse e il mancato ripristino dello stato dei luoghi, incrementata di:
 - euro 1.025,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti;
 - euro 1.539,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti;
 - euro 2.050,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti;
 - euro 3.075,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti;
- g) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 363/2003, ossia da euro 21.625,00 a euro a 216.246,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), relative al servizio di soccorso e trasporto.

Articolo 35, comma 2:

- a) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), j) e k);
- b) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
- c) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;
- d) da euro 425,00 a euro 2.660,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 comma 6;
- e) da euro 425,00 euro a euro 2.663,00 per l'inosservanza delle disposizioni previste nel provvedimento di cui all'articolo 28, comma 9 se non già sanzionate in modo specifico nel presente articolo;
- f) da euro 425,00 a euro 2.663,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 8, primo periodo;
- g) euro 53,00 per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
- h) da euro 107,00 a euro 478,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
- i) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
- j) da euro 42,00 a euro 266,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 4;
- k) da euro 266,00 a euro 534,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio (skipass), di cui all'articolo 32, comma 2 o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
- l) da euro 42,00 a euro 158,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3;
- m) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 14 della l. 363/2003, ossia da euro 266,00 a euro 1.065,00, relativa all'omessa assistenza a persone infortunate, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6;
- n) la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 2 della l. 363/2003, ossia da euro 31,00 a euro 158,00, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, relative all'obbligo del casco per i minori di diciotto anni;
- o) da euro 158,00 a euro 256,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4 e all'articolo 32, commi 8, 9, 10, 11 e 13.

Articolo 35, comma 9 bis:

- a) di euro 15.225,00 per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 508,00 per ogni persona trasportata;
- b) di euro 508,00, in caso di accompagnamento in discesa fuori pista in violazione alle disposizioni di cui ai commi 5,6,7,8 e 9 a carico dell'accompagnatore, incrementata di euro 102,00 per ogni persona accompagnata;
- c) da euro 1.525,00 ad euro 6.096,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 6 o della disposizione di cui al comma 9;
- d) da euro 102,00 ad euro 610,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 in materia di adi soccorso ed autosoccorso.